

## Plafond SISMA CENTRO ITALIA

Comunicazione 27 febbraio 2025

ai sensi dell'articolo 7.8 della Convenzione CDP-ABI del 18 novembre 2016, come di seguito modificata

I termini indicati con iniziale maiuscola nella presente Comunicazione hanno il medesimo significato ad essi attribuito nella Convenzione CDP-ABI del 18 novembre 2016 e nei relativi Allegati, come modificati dall'Addendum del 2 luglio 2021, dall'Addendum del 5 dicembre 2022, dall'Addendum del 26 giugno 2023 e dall'Addendum del 18 ottobre 2024 (la "**Convenzione**").

\*\*\*

CDP, d'intesa con l'Associazione Bancaria Italiana, comunica che, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 7.8 della Convenzione, a far data dal 28 febbraio 2025, sono apportati i seguenti aggiornamenti di natura meramente tecnica per opportuno allineamento alle disposizioni normative in materia:

- il comma 1 dell'articolo 7 ("TRATTAMENTO FISCALE, SPESE E COSTI") dell'allegato 1 ("MODELLO DI CONTRATTO DI FINANZIAMENTO QUADRO (PROPOSTA)") alla Convenzione, ai sensi del quale <<Le Parti riconoscono e prendono atto che i Finanziamenti sono esenti dall'imposta sostitutiva di cui agli articoli 15 e seguenti del D.P.R. n. 601/73, e tutti gli atti, contratti, garanzie e formalità inerenti ai Finanziamenti e alla loro modificazione, esecuzione ed estinzione sono esenti da ogni imposta indiretta a norma dell'articolo 5, comma 24, del decreto-legge n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003>> si intende modificato come segue:  
<<Le Parti riconoscono e prendono atto che tutti gli atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalità relativi al presente Finanziamento, sotto qualsiasi forma, alla sua esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie anche reali di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché ogni altro tributo o diritto, ivi compresa l'imposta sostitutiva di cui agli articoli 15 e seguenti del D.P.R. n. 601/73, ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del decreto legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003>>.
- l'articolo 8 ("TRATTAMENTO FISCALE, SPESE E COSTI") dell'allegato 2 ("MODELLO DI CONTRATTO DI FINANZIAMENTO BENEFICIARIO") alla Convenzione ai sensi del quale << Le Parti riconoscono e prendono atto che i Conti Correnti Vincolati sono esenti dalle



*imposte di bollo, i Finanziamenti sono esenti dall'imposta sostitutiva di cui agli articoli 15 e seguenti del D.P.R. n. 601/73, e tutti gli atti, contratti, garanzie e formalità inerenti ai Finanziamenti e alla loro modificazione, esecuzione ed estinzione sono esenti da ogni imposta indiretta a norma dell'articolo 5, comma 24, del decreto-legge n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003 >> si intende modificato come segue: << La Banca e la Parte Finanziata riconoscono e prendono atto che tutti gli atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalità relativi al presente finanziamento, sotto qualsiasi forma, alla sua esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie anche reali di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché ogni altro tributo o diritto, ivi compresa l'imposta sostitutiva di cui agli articoli 15 e seguenti del D.P.R. n. 601/73, ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del decreto legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003 >>.*

Restano fermi tutti gli altri termini, modalità e condizioni di cui alla Convenzione e ai relativi Contratti di Finanziamento.